



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 25**  
Prot. N. 3560

Chiesa in Valmalenco, 31 luglio 2020

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**ACCERTATA** la notevole affluenza di turisti su tutto il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco durante il periodo estivo;

**CONSTATATO** che nella via centrale di Primolo si registra un forte aumento del transito pedonale;

**RITENUTO** quindi opportuno salvaguardare l'incolumità dei pedoni;

**SENTITO** a tal proposito il parere positivo espresso dalla Giunta Comunale;

**PER MOTIVI** derivanti dall'inquinamento dei gas di scarico dei veicoli e di salvaguardia della salute pubblica e pubblico interesse;

**VISTO** lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia in corso da virus COVID-19 ed il conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di distanziamento sociale connesse;

**VISTI** gli articoli 7 e 38 del Codice della Strada e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

**l'istituzione di Zona Traffico Limitato (ZTL) con divieto di sosta dalle ore 08:00 di sabato 01 agosto 2020 fino alle ore 19:00 di domenica 23 agosto 2020, nella via centrale di Primolo, a partire dall'intersezione con la Via Pratoni sino al Santuario.**

In deroga alla presente Ordinanza potranno circolare:

- i residenti che hanno comunicato all'Ufficio di Polizia Locale i dati di identificazione dei veicoli, ai quali sarà consentito l'accesso, per usufruire dei propri posti auto e dei posti auto nella piazzetta;
- veicoli per carico e scarico;
- la clientela alberghiera per carico e scarico bagagli e per sostare nei parcheggi di proprietà;
- veicoli che trasportano persone invalide;
- veicoli di soccorso ed i mezzi di servizio delle Forze di Polizia.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di P.L.**  
Comm. Agg. Tiziano Rama

**VAL  
MALENCO**